

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- il Comune è socio di Cogeser spa con una quota di partecipazione del 28,18%.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19 ottobre 2016 veniva approvato apposito atto integrativo e modificativo delle condizioni di esercizio del servizio di distribuzione del gas stipulato tra il Comune di Pioltello e COGESER spa dopo il conferimento ad essa delle reti e degli impianti di distribuzione del gas.
- In attuazione della suddetta delibera comunale, il Comune e Cogeser hanno sottoscritto la prima modifica dell'Atto Integrativo che ha riguardato, tra l'altro, la modifica del canone di concessione annuale riconosciuto al Comune per l'esercizio del servizio di distribuzione gas nel suo territorio;
- Per quanto riguarda la modifica del canone di concessione le parti hanno concordato di applicare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, una riduzione del canone che è stato fissato in misura pari al 15% (quindici per cento) del Vincolo sui Ricavi ammessi (VRT) a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione e di misura del gas, approvato ogni anno dall'Autorità per l'energia come tariffa di riferimento per il territorio comunale.

Ritenuto che:

- *Innanzitutto*, i tempi previsti per lo svolgimento della gara d'ambito e per l'ingresso del nuovo gestore nell'ambito si sono notevolmente allungati rispetto ai tempi stimati dopo l'emanazione del Regolamento sui criteri delle gare d'ambito, approvato con DM 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito, DM 226/2011), che fissava le scadenze per la pubblicazione dei bandi.
- Dopo la proroga concessa con DL n. 210/2015, convertito in legge n. 21/2016, il termine entro il quale la Regione Lombardia avrebbe dovuto inviare la diffida per la pubblicazione del bando di gara alla stazione appaltante dell'ambito Milano 4 - Provincia Nord Est (nel quale rientrano le concessioni del gas esercitate da Cogeser Spa) era stato fissato per l'11 dicembre 2016.
- Tuttavia, sono trascorsi oltre due anni dopo la scadenza prevista senza che il bando di gara dell'ambito Milano 4 sia stato pubblicato. Peraltro, si tratta di una situazione di ritardo generalizzata in quanto, entro il termine dell'11 novembre 2017, avrebbero dovuto essere pubblicati 150 bandi di gare d'ambito, cioè la quasi totalità. Invece, alla data del 31 dicembre 2018, sono state indette soltanto 25 gare e finora è stata aggiudicata una sola gara d'ambito in tutta Italia, vale a dire quella della Città di Milano (peraltro oggetto di ricorso ad opera del secondo classificato).

- I tempi di durata delle gare d'ambito del gas si stanno rivelando nettamente più lunghi rispetto alle precedenti gare comunali a causa della loro maggiore complessità.
- Infatti, prima dell'indizione della gara e comunque prima di assegnare il termine per la presentazione della manifestazione di interesse e successivamente dalle offerte, la stazione appaltante deve conoscere il valore di riscatto degli impianti di distribuzione gas dei gestori operanti nei Comuni dell'ambito ed attendere l'approvazione dei suddetti valori da parte dell'Autorità ARERA, che spesso richiede ulteriori dati e documenti prima dell'approvazione.
- Prima della pubblicazione del bando, la stazione appaltante deve inviare all'Autorità ARERA il bando, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito, con le condizioni minime di sviluppo degli impianti di distribuzione. L'Autorità può inviare le sue osservazioni entro trenta giorni (art. 9, commi 1-3, DM 12-11-2011, n. 226).
- Inoltre, il bando di gara deve contenere il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti di distribuzione presenti nei singoli Comuni dell'ambito, che la stazione appaltante deve redigere con la partecipazione di ciascuno dei Comuni interessati (art. 9, commi 4-6, DM 12-11-2011, n. 226).
- Il numero elevato di dati e documenti da elaborare e la complessità degli adempimenti richiesti per la gara d'ambito, insieme con la necessità di ottenere l'approvazione da parte di ARERA, comporta l'allungamento dei tempi necessari per la pubblicazione del bando e lo svolgimento della gara.
- Infine, i pochi casi in cui la gara è giunta alla fase di presentazione delle offerte da parte dei concorrenti (finora solo quattro in Italia) hanno dimostrato che i tempi necessari per l'aggiudicazione ed il successivo subentro del nuovo gestore sono particolarmente lunghi.
- L'insieme degli elementi sopra esposti fa ritenere ragionevole che l'ingresso effettivo del futuro gestore dell'ambito Milano 4, nel quale opera Cogeser, non avverrà prima che siano trascorsi circa cinque anni, anche nell'ipotesi in cui il bando fosse pubblicato nel corso dell'anno 2019. Quindi, sulla base dei dati conosciuti e delle esperienze delle altre gare d'ambito appare ragionevole ritenere che la gestione dell'attività di distribuzione gas da parte di Cogeser durerà almeno fino al **31 dicembre 2023**.
- *In secondo luogo*, alla fine del 2018 l'Autorità ARERA ha aggiornato i tassi di remunerazione del capitale investito nelle reti e impianti di distribuzione del gas che saranno applicati nel triennio dal 2019 al 2021.

- Infatti, ARERA, con delibera del 6 dicembre 2018, n. 639/2018/R/com, ha approvato l'“*Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per gli anni 2019-2021*” (delibera 639/2018). Nel punto 4 della delibera 639/2018 ARERA ha previsto un incremento, seppure limitato, della remunerazione del capitale investito rispetto al periodo precedente. In particolare, la remunerazione del capitale investito nell'attività di distribuzione gas è stata aumentata al 6,3%, mentre quella del capitale investito nella misura del gas è stata aumentata al 6,8% per l'anno 2019.
- Ciò premesso, si ritiene che la maggior durata prevedibile dello svolgimento del servizio da parte di Cogeser prima dell'ingresso del gestore d'ambito, da una parte, e l'aumento (sebbene modesto) della remunerazione del capitale investito riconosciuto da ARERA con la delibera n. 639/2018, dall'altra parte, siano due elementi che giustificano la richiesta da parte del Comune al gestore del servizio di un incremento del canone di concessione annuale per l'esercizio dell'attività.
- La richiesta di aumento del canone di concessione si applicherà con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e fino all'ingresso del gestore d'ambito, perché le motivazioni che la giustificano producono i loro effetti dall'anno 2019.
- Per le ragioni sopra esposte il nostro Comune intende approvare la richiesta a Cogeser Spa di una ulteriore modifica del contratto di servizio dell'attività di distribuzione del gas, denominata *Seconda Modifica dell'Atto Integrativo del contratto di servizio*. La modifica avrà ad oggetto la sostituzione dell'articolo 5 (*Canone di concessione*) dell'Atto Integrativo stipulato dopo il conferimento della rete. Il testo della *Seconda Modifica dell'Atto Integrativo del contratto di servizio* è allegato alla presente delibera (**Allegato A**).

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico sugli enti locali*;
- gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'art. 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ulteriormente modificato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 24 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- i decreti del Ministero per lo sviluppo economico e per gli Affari regionali in data 19 gennaio 2011 (*Decreto Ambiti Gas*), 18 ottobre 2011 (*Decreto Comuni d'ambito*), e 12 novembre 2011, n. 226 (*Regolamento Criteri di gara*); il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, che ha modificato il *Regolamento sui criteri della gara d'ambito*;

- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 2010, convertito con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha previsto la nuova proroga dei termini per l'indizione delle gare d'ambito;
- la delibera n. 639/2018/R/com del 6 dicembre 2018, emanata dall'Autorità di Regolazione – ARERA;
- lo statuto comunale.

Visto l'Atto modificativo e integrativo del contratto di servizio esistente con Cogeser S.p.A. per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, stipulato tra il nostro Comune e Cogeser Spa dopo il conferimento di reti e di impianti di distribuzione gas nel capitale della società;

Vista l'Integrazione dell'atto modificativo e integrativo delle condizioni di esercizio del servizio di distribuzione del gas;

Esaminato lo schema dell'atto denominato "Seconda modifica dell'atto modificativo ed integrativo delle condizioni di esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale" (**Allegato A**).

Esaminato il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti del Comune;

Esaminati i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 (TUEL) in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento (**Allegato B**);

PROPONE

1. di approvare la proposta di chiedere a Cogeser Spa l'aumento del canone di concessione annuale per l'esecuzione del servizio di distribuzione del gas dal 15% al 25% (venticinque per cento) del Vincolo sui Ricavi ammessi (definito VRT) a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione e di misura del gas, approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) come tariffa di riferimento per il nostro territorio comunale;
2. conseguentemente, di approvare lo schema dell'atto denominato "Seconda modifica dell'Atto modificativo ed integrativo delle condizioni di esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale, stipulato tra il Comune e Cogeser S.p.A. dopo il conferimento di reti e impianti di distribuzione gas nella società" riportato nell'**Allegato A**), per le ragioni esposte nelle premesse alla presente delibera;

3. di conferire mandato al Sindaco o ai Dirigenti responsabili di apportare allo schema dell'atto qui approvato eventuali modifiche e integrazioni, di carattere secondario, che fossero ritenute necessarie o utili;
4. di autorizzare il Sindaco e i Dirigenti responsabili, secondo le loro rispettive competenze e con facoltà di subdelega ad altri soggetti per la firma degli atti, a stipulare con Cogeser S.p.A. l'atto denominato *“Seconda modifica dell'Atto modificativo ed integrativo delle condizioni di esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale, stipulato tra il Comune e Cogeser S.p.A. dopo il conferimento di reti e impianti di distribuzione gas nella società”*, qui allegato;
5. di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di dare attuazione alla decisione del Consiglio comunale.